

**La responsabilità aquiliana dei gestori degli impianti
sciistici nella Repubblica Popolare Cinese**

Lihong Zhang

(East China University of Political Science and Law, Shanghai)

1. Premessa.

Nonostante il rapido suo sviluppo negli ultimi anni, lo sport sciistico fin' ora non viene regolato da una legge speciale ma dalle diverse leggi amministrative e leggi civili. Innanzitutto, i gestori degli impianti sciistici devono rispettare tutte le norme amministrative sullo sport sciistico, le quali possono essere nazionali o locali, per esempio, le norme sulle attività turistiche, sul controllo e la manutenzione degli impianti sciistici ecc. Nel caso del mancato adempimento degli obblighi amministrativi, i gestori sciistici devono rispondere alla responsabilità amministrativa.

Nella mia relazione, mi limito a disegnare un quadro generale sulla responsabilità aquiliana dei gestori degli impianti sciistici nel diritto civile cinese.

Sul piano legislativo, la responsabilità civile dei gestori degli impianti sciistici viene regolata principalmente dalla legge fondamentale in materia del diritto civile in Cina, cioè: I principi generali del diritto civile del 12.4.1986. Essa non è un codice civile, ma con i suoi 156 articoli, ha stabilito in modo generale e astratto i principi generali del diritto civile e i più importanti istituti del diritto civile, compresa naturalmente la responsabilità per gli atti illeciti.

Va evidenziato subito che differenza da quanto successo negli altri paesi, la corte suprema cinese ha il potere di interpretare in modo astratto una singola norma, oltre a dare il parere su singolo caso. Quindi, dati i suoi effetti vincolanti per i giudici, l'interpretazione giuridiziarisa della corte suprema cinese costituisce anche una norma

civile. In questo senso, la responsabilità civile dei gestori sciistici viene regolata anche da due importanti interpretazioni giudiziarie: una è l'interpretazione sui *Principi generali del diritto civile* (entrata in vigore dal 2.4.1988), l'altra è "*L'interpretazione della corte suprema relativa all'applicazione delle norme nel processo sul risarcimento per il danno fisico*" (entrata in vigore il 1.5.2004).

Oltre alle leggi e l'interpretazione giuridiziarica, anche la giurisprudenza e la dottrina vengono utilizzate dai giuridici per fondare le proprie sentenze. Quindi, nell'analisi della responsabilità civile dei gestori sciistici, riporterò anche alcuni casi più significativi e le dottrine prevalenti riguardanti il singolo problematico.

2. I regole generali sulla determinazione della responsabilità aquiliana dei gestori degli impianti sciistici

A. Responsabilità per colpa

A sensi dell'art. 106 e 107 del PGDC e secondo la dottrina pacificamente condivisa, in via di principio, il diritto cinese ha previsto quattro requisiti per l'assunzione della responsabilità aquiliana:

- a) l'esistenza del danno;
- b) il comportamento scorretto dell'autore;
- c) l'esistenza della colpa da parte dell'autore;
- d) l'esistenza della causalità tra il comportamento scorretto e il danno provocato.

In fatti, I principi generali del diritto civile prevede testualmente che " il cittadino o la persona giuridica che danneggia per colpa i beni di proprietà dello Stato, i beni collettivi , ovvero i beni degli altri, ne deve rispondere alla responsabilità civile" (l'art. 106. co. 2) e "colui che a causa di forza maggiore non è in condizione di dare

esecuzione a un contratto ovvero reca danno ad altra persona, non ne risponde civilmente ove non altrimenti disposto dalla legge (art. 107)". Quindi, il principio della colpa per la responsabilità degli atti illeciti viene riconosciuto espressamente dal diritto cinese. Salvo quanto previsto diversamente dalle leggi, il gestore degli impianti sciistici assumere la responsabilità civile soltanto per la colpa.

Va sottolineato che sempre in base del principio della responsabilità per colpa, il diritto cinese prevede la riduzione della responsabilità nel caso in cui il danneggiato sia anche colpevole per il danno (art. 131 del PGDC).

B. Responsabilità oggettiva e per la colpa presunta.

Tuttavia, ad eccezione della responsabilità per colpa, i Principi generali sui diritti civili ha previsto categoricamente alcuni atti illeciti, per i quali l'autore risponde alla responsabilità senza colpa oppure con una colpa presunta.

Per quanto riguarda i gestori degli impianti sciistici, secondo il diritto cinese, la responsabilità civile dei gestori degli impianti sciistici risponde alla responsabilità oggettiva per i seguenti 4 casi:

- a) nel caso in cui il danno sia recato dagli impianti sciistici in funzione o dall'alta pericolosità dell'operazione sui impianti. (l'art. 123 del PGDC).
- b) nel caso in cui un danno ambientale sia causato dall'installazione o l'utilizzo degli impianti sciistici e altre comportamenti del gestore; (art. 124 del PGDC)
- c) nel caso in cui il danno sia provato dal deposito o il trasporto dei impianti, altri prodotti nel campo sciistico. Qui, si tratta dell'estensione della responsabilità dei prodotti (Art. 127 del PGDC)
- d) il danno causato dal trasporto delle persone con gli impianti sciistici. La legge sui contratti del 1999 ha previsto un concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale in questo caso¹.

¹ "Il vettore, nel corso del trasporto deve, il più possibile, fornire assistenza ai passeggeri che presentino una malattia in forma acuta, che partoriscono, che siano in una situazione di emergenza" (art.301).

In tutti questi quattro casi, il gestore degli impianti sciistici deve assumere la responsabilità automaticamente per l'esistenza della causalità tra il danno e il comportamento del gestore, senza la necessità di indagare se lui abbia colpa. Va evidenziato che il gestore può esonerare dalla responsabilità se riesce a provare che il danno sia causato dalla forza maggiore oppure dal dolo o la colpa grave della persona danneggiata.

I casi simili a quelli della responsabilità oggettiva del gestore, ma non del tutto identici, sono quelli in cui il gestore debba assumere la responsabilità per la colpa presunta. In questi casi, la causalità comprovata tra il danno e il comportamento del gestore fa nascere una responsabilità civile a carico del gestore soltanto se egli non riesca a dimostrare la sua incolpabilità. In sostanza, il gestore risponde ancora per la colpa, tuttavia, a differenza dai casi normali della responsabilità per colpa, vi è una inversione dell'onere di prova nel senso che il gestore deve provare che egli sia incolpevole, altrimenti debba assumere la responsabilità per il danno provocato.

Questi tipi di casi sono due:

a) nel caso in cui il danno sia causato dalla mancanza dell'installazione dei segnali chiari o la mancata adozione delle misure di sicurezza, nel corso dello scavo o il lavoro sotterraneo nei luoghi, i passaggi, le strade per l'uso pubblico o del proprio cliente nel campo sciistico (art. 125 del GPDC)

b) nel caso in cui il danno sia recato dal crollo o la caduta degli edifici o attrezzature oppure qualsiasi situato o appeso su di essi nel campo sciistico (art. 125 del GPDC).

C. Responsabilità per la mancata protezione della sicurezza

Oltre alla responsabilità oggettiva e quella per la colpa presunta, con una nota sentenza del 1998, seguendo la dottrina tedesca "verkehrspflicht", il tribunale di Shanghai ha perseguito civilmente la responsabilità del gestore di un albergo per il fatto che un cliente è stato ucciso e rapinato nell'albergo e il delinquente non sia in

¹°Il vettore è responsabile del risarcimento dei danni in caso di morte o ferimento dei passeggeri nel corso del trasporto, salvo che tali eventi siano dovuti alle condizioni di salute dei passeggeri stessi o il vettore provi che siano dovuti a loro dolo o colpa grave" (art.302).

grado di risarcire il danno che i parenti del morto ha subito. Questa decisione e' stata largamente concordata dai altri giudici e confermata alla fine nella la sopradde^{ta} *Interpretazione della corte suprema relativa all'applicazione delle norme nel processo sul risarcimento per il danno fisico*" (entrata in vigore il 1.5.2004). L'art. 6 di questa interpretazione prevede che " a causa del mancato adempimento degli obblighi per la protezione della sicurezza, previsti in modo ragionevole a loro carico, gli individuo, persone giuridiche o altri enti giuridici, responsabili della gestione degli alberghi, ristoranti, i locali di divertimento, su richiesta dell'avente diritto, deve risarcire il danno che il terzo ha subito".

A differenza dalla responsabilita' per colpa, oggettiva o la colpa presunta, la natura di questa responsabilita' del gestore delle attivita' commerciale o sociale, nonche' il criterio della sua determinazione e' un oggetto di discussione.

a. natura della responsabilita' . Alcuni osservano che essa deriva dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali accessori. Tuttavia, la dottrina ritiene che essa risulti dal mancato adempimento degli obblighi previsti tassativamente dalle leggi, precisamente dalla violazione del diritto dei consumatori. L' art. 7 della Legge sulla tutela dei consumatori del 1. 1. 1994 prevede che " i consumatori hanno di diritto di godere della protezione di sicurezza nel momento dell' acquisto e l' uso dei prodotti e l' usufruire del servizio" (art.7) e " I gestori degli affair devono garantire che i prodotti o I servizi forniti da se' stessi soddisfino all' esigenza sulla protezione della sicurezza personale o patrimoniale dei consumatori" (art. 18).

b. secondo l' interpretazione della cassazione e la dottrina prevalente, la responsabilita' per la mancata protezione della sicurezza riguarda unicamente il caso in cui un terzo abbia provocato il danno a una persona che sta nell' aere della protezione della sicurezza, dovuta al gestore. Nel caso nostro, si tratta del danno arrecato da una persona diversa dal gestore a una persona, nel campo asciistico o comunque nella' aerea giuridicamente sotto il controllo del gestore. Nel caso in cui

il danno e' causato direttamente dal gestore, trova il campo di applicazione delle regole sulle responsabilita' per colpa, oggettiva o per la colpa presunta.

L' interpretazione della cassazione (art. 6) e la dottrina prevalente² hanno ritenuto che questo tipo di responsabilita' debba essere perseguita secondo le seguenti regole:

- a) nel caso in cui non sia possibile individuare il terzo colpevole (cioe': l'autore dell'atto illecito) oppure questi non sia in grado di risarcire per nulla il danno, il gestore debba assumere la piena responsabilita' verso la vittima;
- b) nel caso in cui venga individuato il terzo colpevole, e egli sia capace di risarcire tutto il danno nei confronti della persona danneggiata. Il gestore non deve assumere alcuna responsabilita'; Tuttavia, se il terzo non sia in grado a risarcire tutto il danno e il gestore e' colpevole per la mancata della protezione della sicurezza, il gestore assume la responsabilita' supplementare (o sostitutiva) nel senso che egli deve compensare la differenza tra l'intero danno e quello gia' risarcito dal terzo, ma sempre nel limite del danno che non sarebbe provocato se il gestore avesse potuto prevenire o impedire il comportamento dannoso del terzo. Avendo compensato del danno, il gestore ha il diritto di regresso verso il terzo.
- c) Nel caso in cui il gestore riesca a provare la sua incolpevolezza, in genere, l'autore dell'atto illecito deve risarcire tutto il danno. Tuttavia, in questo caso, applicando l'art.132. ove si prevede che la responsabilita' puo' essere divisa nel caso in cui nessuna parte abbia provocato il danno per il danno, il giudice ha il potere discrezionale di ordinare al gestore di assumere la responsabilita' intera o parziale se la cattiva condizione economica dell'autore comporta l'impossibilita' per questi di risarci in modo equo il danno, Qui, si tratta dell'applicazione del criterio della determinazione della responsabilita' in base del principio di equita', quale principio fondamentale del diritto civile.

In altra parola, nella fattispecie in esame, sull'ordine del giudice, il gestore deve rispondere pure senza colpa la responsabilita' civile.

D. La legittimazione attiva per il perseguimento della responsabilita' , la

² Yan Lixin, *Gli atti illeciti sulla violazione degli obblighi della protezione della sicurezza*, in Rivista del diritto civile e commerciale, 2004, 1.

quantificazione del danno fisico, il metodo dell'assunzione della responsabilità e il termine del prescrizione per perseguimento della responsabilità.

Chi può promuovere l'azione per ottenere il risarcimento del danno fisico è stato sempre un oggetto di discussione nella giurisprudenza e la dottrina cinese. L'art. 1 dell'Interpretazione della corte suprema del 2004 ha previsto in via definitiva l'idoneità della legittimazione attiva per l'azione della responsabilità, prevedendo che “ colui che ha subito il danno, il suoi parenti vicini, colui che vive con l'alimento della persona che è diventata invalida o morte a causa dell'atto illecito, possono essere la legittimazione attiva per ottenere il risarcimento del danno” . Quindi, sono questi soggetti che possono agire in giudizio per perseguire la responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici.

Sia il danno patrimoniale che quello biologico (cioè: non-patrimoniale) , possono essere risarciti. Il danno biologico viene calcolato forfettariamente, in genere non superiore al 10.000 Euro (cioè: 100.000,00 RMB). Nel caso del danno fisico, il danno patrimoniale viene quantificato in modi diversi a secondo la persona danneggiata sia viva, invalida o morte. Nel caso in cui la persona danneggiata sia ancora viva, le spese mediche e di nutrizione, quelle della trasferta per la cura medica, la perdita della remunerazione del dannggiato e i suoi accompagnatori vengono considerate il danno patrimoniale provocato. Nel caso dell'invalidità del danneggiato, alle spese sopradette, vanno aggiunti anche l'alimento che il danneggiato dovrebbe dare se egli non fosse diventato invalido e la perdita del guadagno a causa dell'invalidi, calcolata su su 10 anni del medio salario annuale di un cittadino normale nella zona della residenza del danneggiato. Nel caso della morte del danneggiato, oltre al danno che va risarcito nel caso in cui egli fosse vivo, vanno aggiunte anche le spese funerali e la somma per il risarcimento per il danno mortale, calcolata su 20 anni del medio salario annuale di un cittadino normale nella zona della residenza del danneggiato (nel caso in cui la pesona morte è superiore a 60 anni, ogni anno di più a 60 anni, viene ridotto per un anno di medio salario annuale e la persona morta superiora al 75 anni, la somma per risarcimento mortale è di 5 anni di medio salario annuale.

Inoltre, si ricorda che oltre al risarcimento del danno, i metodi principali modi per l'assunzione della responsabilità aquiliana in Cina (a sensi dell'art. 134 del PGDC)

sono: a) interruzione dell'azione che causa il danno; b) la rimozione degli ostacoli; c) l'eliminazione del pericolo; d) la restituzione dei beni; e) il ripristino alla condizione originaria; f) riparazione, rilavorazione e la restituzione del bene; g) l'eliminazione delle conseguenze negative e il ripristino della reputazione; h) la scusa pubblica. Questi metodi possono applicarsi sia separatamente che accumulatamente.

Va rilevato che per ogni tipo di responsabilità del gestore degli impianti sciistici, la forza maggiore e la colpa del danneggiato sono sempre le cause giustificative per l'esonero dalla responsabilità. Tuttavia, il caso di necessità non costituisce sempre la causa giustificativa in quanto in alcuni casi, il giudice può decidere di fare colui che non abbia la colpa di assumere la responsabilità, semplicemente in base all'equità e dopo una valutazione del danno subito e la condizione economica delle parti.

Alla fine, forse, è opportuno rilevare che il termine normale per prescrizione per il perseguimento della responsabilità civile è di 2 anni. Tuttavia, quello per perseguire la responsabilità per il danno fisico è previsto soltanto per un anno. In ogni caso, salvo autorizzazione del giudice, trascorsi 20 anni dall'accadimento dell'evento che fa nascere una responsabilità civile, non è più ammissibile la promozione d'azione civile.

3. Conclusione

La responsabilità dei gestori degli impianti sciistici in Cina può essere quella per colpa, oggettiva, per la colpa presunta e per la mancata protezione di sicurezza. Oltre alla responsabilità per colpa, il quale è principio, tutti gli altri tipi di responsabilità sono tipizzati dalla legge e giurisprudenza e tendenzialmente in questi casi tipizzati, il gestore deve assumere pure senza colpa la responsabilità o nel caso in cui non riesca a dimostrare la sua incolpevolezza o l'esistenza di una causa giustificativa.